

Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 34

(Definizione di situazioni pregresse relative all'erogazione di prestazioni assistenziali)

1. Per la definizione di situazioni pregresse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli aventi diritto le spettanze dovute al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.